

**Convenzione tra Università degli Studi di Parma e Università degli Studi della Repubblica di San Marino per la disciplina di un "Corso di studio d'Ateneo Internazionale" in Ingegneria Gestionale (classe L-9) ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270**

TRA

Università degli Studi di Parma (di seguito denominata UNIPR), con sede legale in Via Università, 12 - 43121 Parma, rappresentata dal Rettore Prof. Gino Ferretti, ivi domiciliato per la carica e autorizzato alla firma del presente atto

E

Università degli Studi della Repubblica di San Marino (di seguito denominata UNIRSM), con sede legale in Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino (Repubblica di San Marino), rappresentata dal Rettore Prof. Giorgio Petroni, ivi domiciliato per la carica e autorizzato alla firma del presente atto

VISTI

- l'Accordo fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, firmato a Roma il 28 febbraio 1946, che modifica gli articoli 5 e 6, ultimo comma, della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, ratificato, in Italia, con Decreto Legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 276 e, a San Marino, con decreto 15 marzo 1945 n. 10;
- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983, ratificato in Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 760 e, a San Marino, con decreto 31 gennaio 1985, n. 6;
- l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, firmato a Roma il 21 marzo 2002 e ratificato, in Italia, con la legge 24 ottobre 2003, n. 299 e, a San Marino, con il decreto 18 marzo 2003 n. 27;



- che le parti hanno sottoscritto un accordo quadro di cooperazione didattica e scientifica in data 9 maggio 2008, la cui validità è verificata al momento della sottoscrizione del presente protocollo;
- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di Cooperazione economica (art. 8), sottoscritto a San Marino il 31 marzo 2009;
- l'Accordo di Cooperazione economica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino stipulato il 31 marzo 2009, il quale prevede la collaborazione tra i due Stati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione, anche con specifico riguardo alla creazione di un Parco Scientifico Tecnologico italo-sammarinese;
- che il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino hanno sottoscritto, in data 24 agosto 2011, un accordo internazionale sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitari rilasciati dalle due Repubbliche ai fini del proseguimento degli studi universitari, successivamente ratificato con Decreto Consiliare della Repubblica di San Marino del 20 settembre 2011, n. 145;
- che per UNIRSM, il Governo della Repubblica di San Marino ha approvato in data 22 novembre 2011, il decreto delegato recante: "Istituzione e Disciplina del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale";
- che per UNIRSM, è attivo dall'anno accademico 2012/2013 il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale e che il Decreto Delegato di cui sopra ha previsto che l'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale recepisca quanto previsto dai prospetti relativi agli "Obiettivi Formativi Qualificanti" ed alle "Attività formative indispensabili" propri della Classe delle Lauree in Ingegneria Industriale (L-9), così come determinate dal D.M. 16 Marzo 2007 della Repubblica Italiana;
- che per UNIPR è attivo nell'anno accademico 2012/2013 il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- che i Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale presenti nell'offerta formativa di UNIPR ed UNIRSM presentano forti complementarità di contenuti e metodologie didattiche;

- che le parti hanno già sottoscritto un protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione didattica e scientifica tra l'Università degli Studi di Parma e l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino per lo sviluppo ed il rilascio di un Doppio Titolo di I livello in Ingegneria Gestionale (classe L-9);

#### PREMESSO

- che i piani di sviluppo del Ministero dell'Università e della Ricerca e gli impegni internazionalmente assunti dalle Università nel processo di Bologna, assegnano un ruolo importante all'internazionalizzazione della didattica e alla mobilità internazionale di studenti, ricercatori e professori;
- che i corsi di studio di Ateneo aventi carattere internazionale sono volti ad attrarre, per l'intero ciclo di studi, studenti provenienti da paesi, culture e tradizioni accademiche diverse;
- che i programmi integrati di studio a livello internazionale rivestono un'importanza considerevole nell'ottica della costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore e che l'integrazione tra corsi di studio deve essere prioritariamente finalizzata all'arricchimento della formazione degli studenti;
- che si ravvisa l'opportunità di promuovere il livello di competenza transnazionale degli studenti italiani e sanmarinesi, in modo da accrescere le opportunità di lavoro, la competitività, la diversità e le competenze linguistiche, allo scopo di creare professionisti di elevata specializzazione in grado di operare in ambito internazionale;
- che il modello di internazionalizzazione di cui alla presente Convenzione si inserisce a pieno titolo nelle strategie di apertura europea e di internazionalizzazione dell'Ateneo di Parma, consentendo di accrescere il numero di studenti stranieri iscritti presso l'Università, da un lato, e di diversificare e arricchire i percorsi formativi degli studenti dell'Ateneo, dall'altro;
- che la conoscenza reciproca dei rispettivi sistemi universitari consente di comparare i livelli di studio cui corrispondono i corsi da integrare e che è stato effettuato un attento esame congiunto dei due corsi di studio, volto a confrontare i rispettivi obiettivi e percorsi formativi e a definire il programma integrato, basato

- fondamentalmente sul reciproco riconoscimento delle attività formative svolte nell'ambito di ciascuno dei corsi di laurea coinvolti;
- che per i programmi di studio internazionali integrati è fondamentale giungere alla formalizzazione di specifici atti convenzionali, che devono stabilire le regole per il conferimento dei relativi titoli;
  - che i criteri di ripartizione del "Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università" prevedono, altresì, interventi straordinari a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria per finalità relative a specifiche iniziative in ambito di ricerca, didattica ed internazionalizzazione del sistema universitario;
  - che la Repubblica di San Marino si trova in un contesto territoriale caratterizzato da un'elevata intensità di imprese riconducibili ai seguenti distretti:
    - Distretto delle Macchine per la lavorazione del legno
    - Distretto della Moda
    - Distretto della Nautica.
  - che le parti favoriscono e sostengono la mobilità internazionale degli studenti a tutti i livelli, dei ricercatori e dei professori;
  - che l'art. 1, comma 8, dello Statuto dell'Università degli Studi di Parma prevede che "l'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove e utilizza forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati";
  - che l'art. 2 comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo prevede che "sulla base di apposite convenzioni, l'Università rilascia i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri";
  - che ambedue le Università si impegnano, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascun Paese, a collaborare e ad accogliere, ognuno con i mezzi a propria disposizione, studenti, professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo che partecipino al programma descritto nell'articolato della presente Convenzione;
  - che le parti che sottoscrivono la presente Convenzione hanno interesse ad instaurare un duraturo rapporto di collaborazione e di scambio culturale avente come finalità il rilascio di un titolo di Laurea in Ingegneria Gestionale "Internazionale", inquadrato come "Corso di studio d'ateneo", ai sensi dell'art. 3, comma - 10, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e della nota MIUR n. 17 del 16 febbraio 2011, avente per oggetto: "Attuazione D.M. 22 settembre 2010, n. 17.

Indicazioni operative su offerta formativa 2011/2012. Percorsi di studio "cd. Internazionali".

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra UNIPR e UNIRSM, per l'organizzazione di un percorso di Studio "c.d. Internazionale" di Laurea in Ingegneria Gestionale (classe L-9) ai sensi dei Decreti Ministeriali della Repubblica Italiana del 22 ottobre 2004, n. 270, e del 16 marzo 2007, nella fattispecie configurato come Corso di studio Internazionale "d'Ateneo" secondo la definizione della nota MIUR n. 17 del 16 febbraio 2011.
2. Il presente accordo sostituisce il protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione didattica e scientifica tra UNIPR e UNIRSM sottoscritto il 16 maggio 2012 e finalizzato al rilascio di un doppio titolo per il corso di laurea in Ingegneria gestionale.
3. La collaborazione di cui al precedente comma n. 1 si estende altresì alla promozione e alla conoscenza delle attività oggetto della presente Convenzione, nonché a specifiche azioni di orientamento, tutorato e job placement degli studenti.
4. Le Parti, anche sulla base dell'esperienza maturata nell'organizzazione del Corso di Laurea Internazionale di cui alla presente Convenzione, si riservano la facoltà di istituire e attivare altri percorsi didattici e formativi in forma congiunta disciplinati con atti successivi al presente.

### Articolo 2

(Impegni)

1. Le Parti si impegnano di comune accordo ad organizzare e realizzare le attività didattiche di un percorso di studio comune ai Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale dei due Atenei (Corso di Laurea Internazionale "d'Ateneo");
2. L'UNIRSM si impegna a costituire, per il proprio Corso di Studio, un Comitato per la



Programmazione ed il Coordinamento Didattico formato da 7 (sette) soggetti di cui 4 (quattro) indicati dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Parma e 3 (tre) dal Dipartimento di Economia e Tecnologia dell'Università della Repubblica di San Marino. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente. Sono di competenza del Comitato le decisioni relative all'organizzazione didattica del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale dell'Università della Repubblica di San Marino con particolare riferimento a:

- definizione degli obiettivi formativi, ordinamento didattico e manifesto degli studi;
  - approvazione del piano di copertura degli insegnamenti previsti a manifesto;
  - organizzazione della didattica e gestione delle carriere degli studenti;
  - approvazione di eventuali piani di mobilità per docenti e studenti.
3. Le UNIPR e UNIRSM concordano di organizzare attività didattiche fruibili congiuntamente dagli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale dei due Atenei, favorendo e sostenendo la mobilità internazionale degli studenti, dei ricercatori e dei professori. Gli oneri relativi saranno a carico di UNIRSM.
  4. L'UNIRSM si impegna ad adottare un ordinamento didattico analogo a quello del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale di UNIPR, e ad erogare attività didattiche che presentino contenuti di forte complementarietà rispetto a quelle erogate dal Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale di UNIPR.

### Articolo 3

#### (Rilascio del titolo)

1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale internazionale "d'Ateneo" prevede il rilascio, attraverso la predisposizione di una doppia pergamena, oltre che del titolo "nazionale", anche del titolo di studio rilasciato dall'Ateneo straniero in convenzione, ad ogni studente interessato dal programma, che abbia acquisito tutti i crediti formativi universitari previsti dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea e superato positivamente la prova finale.



#### Articolo 4

(Sede amministrativa e didattica)

1. Ciascun Ateneo gestisce amministrativamente, organizza ed eroga le attività didattiche presso la propria sede.
2. Fatte salve le rispettive autonomie derivanti dalle leggi dei due Paesi e dagli Accordi tra le Parti della presente Convenzione, per motivi tecnico-funzionali i docenti UNIPR che collaboreranno alla realizzazione del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, durante la presenza in territorio della Repubblica di San Marino, faranno riferimento al Dipartimento di Economia e Tecnologia dell'UNIRSM.

#### Articolo 5

(Modalità operative di organizzazione del Corso di Laurea)

1. L'articolazione ed i contenuti del percorso didattico congiunto viene deciso annualmente dal Comitato per la Programmazione ed il Coordinamento Didattico di cui all'art. 2.
2. Il corso di studio Internazionale "d'Ateneo" secondo la nota MIUR n. 17 del 16 febbraio 2011, in quanto corso di studio dell'Ateneo, continua ad essere inserito come tale nella banca Dati dell'offerta formativa, utilizzando ai soli fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza esclusivamente docenti dell'Ateneo stesso.

#### Articolo 6

(Controversie)

La risoluzione di eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione sarà devoluta ad un Collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna Università ed uno scelto di comune accordo.



Articolo 7  
(Durata)

1. La Convenzione, sottoscritta in quattro originali in lingua italiana, tutti validi a norma di legge, avrà efficacia dalla data di sottoscrizione della stessa da parte di entrambe le parti e rimarrà in vigore per un periodo di tempo illimitato, ovvero fino a quando una parte ne disporrà la scadenza e la comunicherà in forma scritta; tale scadenza dovrà comunque essere fissata anticipatamente nel termine di almeno un anno.
2. La validità dell'accordo cessa, altresì, per effetto del mancato rispetto delle pattuizioni previste dall'art. 2 della presente Convenzione.
3. Ogni modifica o termine dell'accordo in oggetto verrà effettuato senza alcun pregiudizio nei confronti dei partecipanti che avessero già avviato il programma e il cui completamento dovesse collocarsi oltre i termini di cessazione del presente programma di cooperazione.

Articolo 8  
(Normativa sussidiaria)

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si applica la normativa vigente prevista nello Stato Italiano, in quanto compatibile con l'ordinamento giuridico della Repubblica di San Marino.

Luogo e data                     14 FEB. 2013                    

Per l'Università degli Studi  
di Parma

IL RETTORE  
Prof. Gino Ferretti  


Per l'Università degli Studi  
della Repubblica di San Marino

IL RETTORE  
Prof. Giorgio Petroni  
